

PREVIDENZA: ricercatori alla ricerca di contributi

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEL 30 OTTOBRE 2017 N. 25756

Gianpaolo Leonetti, *Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Una dipendente del Senato della Repubblica, all'atto della cessazione dal servizio, aveva chiesto l'indennità di buonuscita che l'Inpdap le ha riconosciuto senza considerare i contributi riscattati dall'interessata per il periodo in precedenza svolto dalla stessa in qualità di assegnista di ricerca presso l'Università La Sapienza.

L'Inpdap non aveva tenuto conto di detti contributi riscattati in quanto fossero da ritenere non obbligatori, ma volontari, come avvenuto con il riscatto al periodo di laurea.

L'interessata rivendicava invece il diritto al riconoscimento agli effetti della buona uscita del periodo riscattato quale ex assegnista in quanto tali contributi non erano volontari, bensì obbligatori e come tali trattenuti dall'Università.

Nel giudizio di primo grado i giudici hanno accolto la richiesta dell'ex assegnista; la decisione veniva però appellata dall'Inpdap avanti la Corte d'Appello di Roma che, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda dell'ex assegnista volta al pagamento di quanto erroneamente detrattole dall'Inpdap all'atto della cessazione dal servizio.

La Corte d'Appello ha ritenuto infatti che i contributi riscattati dall'assicurata e relativi al periodo di lavoro svolto quale assegnista di ricerca presso l'Università La Sapienza fossero contributi volontari, cosicché priva di fondamento doveva considerarsi la pretesa dell'assicurata di averli dedotti dalla base imponibile sui cui era stata calcolata l'imposta.

Contro la pronuncia della Corte d'Appello di Roma ha ricorso l'ex assegnista avanti la Suprema Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che l'art. 6 del d.l. n. 580/1973, convertito con legge n. 766/1973, dopo aver stabilito la disciplina degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica e i doveri e i diritti dell'assegnista, prevede all'ultimo comma che "I titolari degli assegni hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione a cura e sul bilancio dell'Università, all'Inps e all'Enpdep...".

Il periodo in questione deve pertanto escludersi possa essere assimilato agli studi universitari: diversamente da quest'ultimo periodo, che non dà luogo ad alcun rapporto previdenziale, il conseguimento di un assegno di ricerca, mettendo capo ad una collaborazione stabile con l'ente universitario, è infatti assoggettato ad un prelievo contributivo obbligatorio, per modo che il suo riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita va assimilato ad una ricongiunzione di servizi prestati, piuttosto che al riconoscimento di un'anzianità fittizia e convenzionale, come invece accade per il riscatto del periodo di laurea.

Erroneamente la Corte d'Appello ha quindi ritenuto che dovessero equipararsi i periodi sopraindicati ai fini del calcolo dell'imponibile su cui versare l'imposta dovuta in occasione della corresponsione dell'indennità di buonuscita.

La Suprema Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.